DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1981

in merito alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea che modifica l'accordo sulla pesca al largo della costa senegalese, nonché del protocollo che l'accompagna

(81/1055/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese [1], in particolare l'articolo 17, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e il Senegal hanno condotto i negoziati in conformità dell'articolo 17, secondo comma, dell'accordo sulla pesca al largo della costa senegalese per determinare le modifiche o le aggiunte da introdurre negli allegati o nel protocollo di cui all'articolo 9;

considerando che, in seguito ai suddetti negoziati, il 12 novembre 1981, sono stati parafati un accordo, che modifica l'accordo di pesca sopramenzionato, nonché un protocollo;

considerando che, in virtù di questo accordo, i pescatori della Comunità mantengono le proprie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Senegal;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca delle navi della Comunità, l'accordo ed il protocollo in questione debbono essere approvati quanto prima;

considerando che, per questo motivo, le due parti hanno parafato uno scambio di lettere relativo all'applicazione, a titolo provvisorio, dell'accordo e del protocollo parafati, a decorrere dalla data alla quale scadono le misure stabilite dall'accordo in forma di scambio di lettere approvato con decisione 81/860/CEE [2]; che è opportuno approvare questo accordo e il protocollo allegato a titolo provvisorio, con riserva di una decisione definitiva ai sensi dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea che modifica l'accordo sulla pesca al largo della costa senegalese, nonché il relativo protocollo.

Il testo dello scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. RIDLEY

---

[1] GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 17.

[2] GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 22.